



Roma, 22 luglio 2021

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

**Comunicazione**

*NEWS – Temi di interesse*

**AMMINISTRAZIONE FONDI SPECIALI\_2021\_140\_C**

**OGGETTO: “Amministrazione di fondi speciali affidati - “Atto costitutivo di fondo speciale affidato” alternativamente “Contratto per l’amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati” – Approfondimento”**

# Amministrazione di fondi speciali, circ. Assofiduciaria 22 luglio 2021

Il lavoro trae origine dall'esperienza nata e sviluppata a seguito della legge n. 112/2016, così detta “Dopo di noi”, con la quale il legislatore ha posto sullo stesso piano e con una identità di effetti, il *trust*, i vincoli di destinazione, e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, che ha permesso di attrarre sotto un medesimo regime giuridico – sulla base di istituti giuridici già esistenti nell'ordinamento – il contratto di affidamento fiduciario, il *trust*, e i vincoli di destinazione quali istituti strumentali all'amministrazione fiduciaria di “fondi speciali” composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.

Tale coerenza sistematica ha spinto l'Assofiduciaria a ritenere sufficiente l'esperienza giuridica maturata con la legge n. 112/2016, tale da consentire di predisporre un modello negoziale – nella forma dell'atto pubblico – denominato “*Atto costitutivo di fondo speciale affidato*”, volto ad offrire alle proprie associate uno strumento, interamente regolato dal diritto interno ed idoneo a realizzare un'ampia gamma di interessi meritevoli di tutela, che si presta a molteplici funzioni e scopi.

# Amministrazione di fondi speciali, circ. Assofiduciaria 22 luglio 2021

L'analisi del quadro normativo vigente rimanda ad un principio di carattere generale secondo cui, nel nostro ordinamento, la costituzione di un patrimonio separato è possibile ove lo schema negoziale adottato determini il contemporaneo verificarsi dei seguenti effetti:

- a) un effetto di affidamento del patrimonio di un soggetto ad altro soggetto, ancorché tale effetto sia temporaneo in quanto strumentale alla realizzazione di uno scopo/programma limitato nel tempo;
- b) un effetto segregativo del patrimonio affidato, non solo rispetto al patrimonio del soggetto affidante, ma anche rispetto al patrimonio del soggetto cui è affidata l'amministrazione.

È del tutto evidente il ruolo centrale delle società fiduciarie, in quanto lo svolgimento di un simile ruolo rientra nell'attività istituzionalmente ad esse riservata, chiamate ed autorizzate proprio ad amministrare beni per conto di terzi, senza che tali beni si confondano col patrimonio personale della fiduciaria.

Parimenti, l'amministrazione fiduciaria dei fondi speciali costituiti per atto pubblico svolta dalle società fiduciarie nel contesto di uno schema negoziale è stata attentamente valutata e regolamentata nel rispetto della legge istitutiva del 1939 e coerente con i dettami del decreto ministeriale del 1995 (recante Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza – il “DM”).

# Mandato fiduciario/Trust/Fondo speciale

	<b>Mandato fiduciario</b>	<b>Trust</b>	<b>Fondo speciale</b>
<b>Legge di riferimento</b>	1966/39 e DM 16/1/95	364/89	1966/39, DM 16/1/95 112/2006
<b>Forma atto</b>	Mandato fiduciario	Atto istitutivo di trust	Atto costitutivo di fondo speciale affidato
<b>Intervento notaio</b>	No	Non indispensabile ma conveniente	Si
<b>Scopo</b>	Riservatezza, sostituzione d'imposta, ecc.	Perseguimento di qualsiasi interesse meritevole di tutela tramite la destinazione segregata del fondo	Sostegno, mantenimento, garanzia, trasmissione di patrimoni e di ogni altro impiego
<b>Partecipanti all'atto</b>	Fiduciante e fiduciaria	Disponente; il Trustee (anche se può intervenire per accettazione successivamente). Guardiano solo in determinati casi	Fiduciante e fiduciaria

# Mandato fiduciario/Trust/Fondo speciale

I beni devono essere intestati alla fiduciaria/trustee	Non sempre	Si	Si
Poteri riconosciuti al fiduciario/trustee	Proprietà solo formale	Proprietà piena ma con vincolo di finalità	Proprietà piena ma con vincolo di finalità
I beni devono essere	Separati dai beni di proprietà della fiduciaria	Separati dai beni di proprietà della fiduciaria	Separati dai beni di proprietà della fiduciaria
Codice fiscale	Non previsto	Obbligatorio	Obbligatorio
Irrevocabile	No	Non necessariamente	Si
Denominazione	No	Si	Si
Legge regolatrice	Italiana	Estera	Italiana
Nomina garante	No	Si ma non è obbligatoria	Non obbligatoria

# Mandato fiduciario/Trust/Fondo speciale

Soggettività fiscale	No	Si	Si (73 tuir)
Imposta di successione e donazione in entrata	No	No	No
Imposta di successione e donazione in uscita	No	Si	Si
Durata	Non prevista	Può anche essere illimitata (dipende dalla legge regolatrice)	30 anni
Istruzioni cliente	Vanno sempre osservate	Normalmente non sono vincolanti	Non possono essere vincolanti

# Amministrazione di fondi speciali, circ. Assofiduciaria 22 luglio 2021

L'amministrazione di un fondo speciale affidato risulta, anche, utile a far fronte (e rispondere) a quelle esigenze per la cui realizzazione è frequente il ricorso a istituti esteri, pur recepiti dal nostro ordinamento (ci si riferisce, ovviamente, al *trust*) e che il legislatore, come si è visto, ha giustamente di recente assimilato negli effetti al fondo speciale, allineandoli in una legge così importante e meritoria quale quella sul Dopo di noi.

La fattispecie, che mediante la disciplina qui illustrata regola l'incarico di amministrazione fiduciaria di beni destinati e intestati alla fiduciaria, si candida, quindi, ad ereditare il posto del c.d. mandato fiduciario (o, comunque, a rappresentarne una variante), con l'aggiunta (e il vantaggio), di perseguire anche effetti affini a quelli di altri istituti (*in primis* il *trust*), senza dover ricorrere alla legge straniera.

# Amministrazione di fondi speciali, circ. Assofiduciaria 22 luglio 2021

Per come si delinea il fondo speciale affidato in esame, almeno nella sua ipotesi “base” che qui si illustra, esso ripete le caratteristiche del *trust*. Si ritiene, pertanto, anticipando le conclusioni cui si perverrà, che possa ripetere anche il regime fiscale dello stesso. Ovviamente ne ripeterà però anche le criticità: si tratterà in entrambi i casi di un regime la cui operatività sarà fortemente condizionata dalle circostanze del caso concreto, di modo che l’implementazione di una previsione contrattuale piuttosto che di un’altra, potrà modificare il regime applicabile.

Procedendo più ordinatamente nella ricostruzione della disciplina fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette, si ritiene che la contiguità tra i due istituti non possa non avere un peso nella ricostruzione della disciplina fiscale del fondo speciale istituito ed affidato. L’art. 73 t.u.i.r. riserva, infatti, il regime ivi previsto (piena soggettività a fini IRES) non solo al *trust*, ma anche agli «*istituti aventi analogo contenuto*». Già l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 48/2007 aveva chiarito che, con la scelta di non limitare la portata della novella normativa del 2007 al *trust*, «*si è voluto ... tenere conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso. Per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto del trust*». Si ritiene che questa regola debba valere non solo per istituti disciplinati da ordinamenti stranieri, ma anche per istituti disciplinati dall’ordinamento italiano.



# Amministrazione di fondi speciali, circ. Assofiduciaria 22 luglio 2021

Tanto il *trust*, quanto il fondo che origina dal modello contrattuale qui proposto, si caratterizzano, come detto, per produrre effetti traslativi e segregativi. Sul piano fiscale è la concorrente ricorrenza di detti effetti a giustificare, nel *trust*, la scelta di escludere la riferibilità dell'obbligazione tributaria tanto al *settlor* quanto al *trustee* (per effetto degli effetti traslativi il primo non può più essere il soggetto titolare del patrimonio, per effetto di quelli segregativi non può esserlo il secondo) e di imputarla al *trust* stesso. Dal momento che il modello contrattuale in esame consente di istituire un fondo che realizza i medesimi risultati, tale fondo può essere considerato quale «*organizzazione non appartenente ad altri soggetti nei cui confronti il presupposto di imposta si realizza in modo unitario e autonomo*», così da riconoscere la soggettività tributaria dello stesso, al pari di quella del *trust*. Si ritiene, in altri termini, possa essere ripetuto lo schema del *trust* opaco.

# Amministrazione di fondi speciali, circ. Assofiduciaria 22 luglio 2021

N. di repertorio.

N. di raccolta.

## **Atto costitutivo di fondo speciale affidato REPUBBLICA ITALIANA**

Il ..., in ....

Avanti a me Dott. ..., notaio in ..., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di ...,

Sono personalmente comparsi:

- **AA ("Fiduciante")**;

- **FID**, società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1966 ("**Fiduciaria**"), la quale interviene al presente atto nell'esercizio della propria attività tipica svolta in forza di autorizzazione ministeriale.

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

**PREMESSO CHE:**

(A) AA è padre di DD e EE.

(B) È intendimento di AA costituire un fondo speciale (il "**Fondo Speciale**) al fine di: *(ESEMPIO: far fronte ai bisogni fondamentali relativi all'abitazione, alla salute e al mantenimento dei propri figli, ciò anche in considerazione degli obblighi familiari che su di sé gravano e al cui adempimento dovranno essere primariamente imputate le prestazioni conseguite)*

# Grazie per l'attenzione

Fabrizio Vedana, TEP  
Amministratore Across Family Advisors  
Milano, Torino, Roma  
[vedana@acrossgroup.it](mailto:vedana@acrossgroup.it)  
[www.acrossgroup.it](http://www.acrossgroup.it)